

**DELIBERAZIONE 28 NOVEMBRE 2013
546/2013/R/EEL**

APPROVAZIONE PARZIALE DELLE PROPOSTE PRESENTATE DA TERNA S.P.A. AI SENSI DELLA DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMPIANTI ESSENZIALI PER L'ANNO 2014. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 111/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 novembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 530/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2013/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 5 novembre 2013, prot. Autorità 6 novembre 2013, n. 35428 (di seguito: comunicazione 5 novembre 2013);
- la comunicazione di Terna, datata 21 novembre 2013, prot. Autorità 22 novembre 2013, n. 37181 (di seguito: comunicazione 21 novembre 2013);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel), datata 27 novembre 2013, prot. Autorità 28 novembre 2013, n. 37771 (di seguito: comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65, della deliberazione 111/06 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi inizianti per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi a decorrere dall'anno 2010, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g), del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
 - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
 - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
 - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di

questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;

- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2014, che include gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di Edipower S.p.A., Porcari, San Quirico e Torviscosa di Edison Trading S.p.A. (di seguito: Edison), Assemini, Bari, Porto Empedocle, Portoferraio e Sulcis di Enel, Centro Energia Ferrara e Trapani Turbogas di E.On Global Commodities SE (di seguito: E.On) e Ottana di Ottana Energia S.p.A.; e che gli impianti Milazzo di Edison e Fiumesanto di E.On saranno inseriti nel citato elenco nel caso in cui, ai sensi della deliberazione 530/2013/R/eel, i relativi utenti del dispacciamento non aderiscano ai regimi alternativi nei termini indicati nella deliberazione medesima;
- le comunicazioni di Terna 5 e 21 novembre 2013 riportano le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità di produzione degli impianti sinora iscritti nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2014 e degli impianti Milazzo di Edison e Fiumesanto di E.On (di seguito: impianti rilevanti); e che Enel, con l'omonima comunicazione, ha avanzato un'istanza *ex* comma 64.30 con riferimento ai propri impianti iscritti nel citato elenco;
- dalle comunicazioni di Terna emerge che due degli utenti del dispacciamento titolari di impianti rilevanti si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 64.30, lett. b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti di alcune unità essenziali per l'anno 2014 nella loro disponibilità; e che, ai sensi del citato comma, sono state, tra l'altro, richieste:
 - in relazione a un'unità di produzione a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la riduzione della stima del fattore di carico per l'anno 2014;
 - la determinazione del consumo specifico di una delle unità di produzione di un impianto turbogas (di seguito: prima unità turbogas) in base ai dati effettivi di consumo relativi al periodo aprile-settembre 2013, in luogo del periodo stabilito dalla disciplina dei regimi tipici, al fine di escludere i mesi antecedenti all'implementazione di investimenti che hanno modificato il rendimento dell'unità considerata; e, parallelamente, l'attribuzione del valore del consumo specifico della prima unità turbogas anche alla seconda unità del citato impianto turbogas (di seguito: seconda unità turbogas), essendo le due unità identiche sotto il profilo tecnico;
- il costo variabile riconosciuto risulta inversamente correlato con il parametro fattore di carico, da cui dipende il valore assunto da un addendo del citato costo, la variabile I_{GN} , di cui al comma 64.15; e che detta variabile costituisce un'integrazione del valore del combustibile gas naturale finalizzata a tenere conto della maggiore incidenza relativa di alcuni oneri (es. corrispettivi di trasporto) nel caso di unità a ridotto coefficiente di funzionamento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i commi 65.2, lett. b) e 65.3, lett. c), stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione dei costi che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;

- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lett. b);
 - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale - strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lett. c);
- con la comunicazione 5 novembre 2013, Terna ha presentato all'Autorità una proposta sui parametri tipici degli impianti rilevanti, ai sensi del comma 65.3.8; e che dalla stessa comunicazione emerge la richiesta formulata da E.On, *ex* comma 65.3.7, di modificare - in relazione all'impianto Centro Energia Ferrara e secondo quanto descritto nell'Allegato A alla presente deliberazione - il set di parametri tipici standard proposti da Terna.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti e con efficacia limitata all'anno 2014, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettere a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo e dall'istanza di Enel esplicitata nell'omonima comunicazione, specificando, tuttavia, che:
 - con riferimento all'unità a ciclo combinato per la quale è stata richiesta la riduzione della stima del fattore di carico per l'anno 2014, si approva il valore atteso del fattore di carico definito da Terna, in luogo di quello proposto dall'utente del dispacciamento interessato, in quanto dallo stesso non sono stati forniti elementi sufficienti a giustificare l'esigenza di riforma del menzionato parametro;
 - il consumo specifico della prima e della seconda unità tubogas assume per l'anno 2014 i valori determinati da Terna ai sensi del comma 64.13, non essendo stato possibile valutare la proposta dell'utente del dispacciamento, a causa del fatto che, secondo quanto indicato da Terna con la comunicazione 21 novembre 2013, i dati di consumo di combustibile del primo impianto turbogas nei mesi agosto e settembre 2013 non sono stati ancora comunicati a Terna da parte dell'utente del dispacciamento interessato;
- in relazione all'impianto Centro Energia Ferrara, approvare - con le limitazioni specificate nell'Allegato A al presente provvedimento - i parametri tipici standard di Terna modificati secondo l'istanza espressa da E.On, al fine di tenere conto delle peculiarità tecniche dell'unità;
- prorogare i termini per la presentazione di istanze relative ai parametri tipici, di cui al comma 65.3.7, e ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.8, al fine di consentire agli utenti del dispacciamento interessati di poter disporre di un lasso temporale più ampio per la predisposizione e l'invio degli elementi a supporto di dette istanze

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2014 e nei termini esplicitati in premessa:
 - a) le proposte e le istanze, di cui alle lettere a) e b), del comma 64.31, della deliberazione 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30), che Terna ha presentato all'Autorità mediante le comunicazioni 5 e 21 novembre 2013, con riferimento alle unità di produzione degli impianti inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1 e degli impianti Milazzo di Edison e Fiumesanto di E.On;
 - b) l'istanza *ex* comma 64.30 avanzata da Enel con l'omonima comunicazione;
2. in relazione all'impianto Centro Energia Ferrara di E.On, di approvare i parametri tipici standard proposti da Terna, apportando le modifiche richieste dal citato utente e con i limiti precisati in Allegato A;
3. di inviare l'Allegato A a Terna e ad E.On;
4. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 65.3.6, le parole “commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.1” sono sostituite dalle parole:
“commi 65.2, lettera b), e 65.3, lettera c)”;
 - al comma 77.17, dopo la lettera h), è aggiunta la lettera seguente: “
 - i) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità.”;
5. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A e la nuova versione della deliberazione 111/06, risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dallo stesso, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni